

Roma, 26 ottobre 2020

Prot.381/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Dpcm 24 ottobre 2020***Care colleghe e cari colleghi,*

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 24 ottobre 2020. Di seguito, vi segnaliamo le misure di interesse per i comparti che rappresentiamo che si applicano dal 26 ottobre fino al 24 novembre.

- L'art. 3 comma 2 dispone che le pubbliche amministrazioni rispettino le prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, al fine di disporre la progressiva riapertura degli uffici pubblici, anche attraverso appositi protocolli, e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità previste dall'art. 263 del decreto "Rilancio" in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.
- L'art 3 comma 3 **conferma l'incentivazione del lavoro agile nel pubblico impiego** con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, **garantendone l'attuazione per almeno il 50% dei dipendenti che svolgono attività compatibili con la modalità di lavoro agile**. Di conseguenza, restano confermate le misure indicate dal D.M. del 19 ottobre 2020.
- L'art. 3 comma 4 dispone la **differenziazione dell'orario di ingresso del personale dell'amministrazione pubblica, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connesse all'emergenza o in servizi pubblici essenziali**.
- La differenziazione dell'orario di ingresso è raccomandata anche ai lavoratori del settore privato. Allo stesso modo, è fortemente raccomandato anche per quest'ultimi lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, ai sensi dell'art. 90 del decreto "Rilancio" e secondo le indicazioni del Protocollo del 24 aprile 2020 (art. 3 commi 4 e 5). Si ribadisce inoltre l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (art. 1 comma 9 lett. II)).
- L'art. 1 comma 9 lett. s) prevede che l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia continui a svolgersi in presenza. Viene promosso, inoltre, lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale al fine di garantire proporzionalità e adeguatezza delle misure adottate, come previsto nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola") adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39. Viene riconfermata la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado in presenza o a distanza, sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono, come già previsto dal DPCM 18 ottobre 2020, ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. Inoltre, dietro autorizzazione dell'ente proprietario dell'immobile, è possibile svolgere attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, ma con l'ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli



All_Dpcm 24 ottobre 2020